

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

Campodarsego, 20 marzo 2020

**AI CLIENTI DELLO STUDIO  
LORO INDIRIZZI**

**Prot. G 3 /2020**

**OGGETTO: DECRETO LEGGE CURA ITALIA – SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il D.L. 18/2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ribattezzato "Cura Italia", le cui norme hanno effetto a decorrere dallo stesso giorno di pubblicazione. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

## **Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario FIS**

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per lavoratori alle dipendenze al 23 febbraio 2020, prescindendo dall'effettiva anzianità di servizio, possono inoltrare domanda di Cigo o assegno ordinario del FIS con la causale "emergenza COVID-19", dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Limitatamente ai periodi concessi per COVID-19, non si applica la contribuzione addizionale Inps.

I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ( FSBA ) e i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità di cui all'articolo 19.

## **Cassa in deroga**

Regioni e Province autonome (tramite i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige) possono riconoscere a datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, la cassa integrazione salariale in deroga , con riconoscimento ai lavoratori della contribuzione figurativa e dei relativi oneri accessori. Sono esclusi dall'applicazione i datori di lavoro domestico.

Il trattamento è riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020.

L'accordo preventivo può essere concluso anche in via telematica, con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps e si applica la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, D.Lgs. 148/2015 (obbligo per il datore di lavoro di inviare i dati necessari all'Inps).

Il trattamento può essere riconosciuto per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a 9 settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

## **Congedo genitori lavoratori**

In relazione alla chiusura delle scuole e dei servizi per l'infanzia, dal 5 marzo 2020 viene concesso ai genitori lavoratori un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore ai 12 anni. Tale congedo è soggetto ad alcune regole di seguito esposte:

- ai genitori lavoratori dipendenti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
- l'eventuale congedo parentale per maternità facoltativa, ovvero per ogni minore con handicap in situazione di gravità, fruito dai genitori durante detto periodo di sospensione, viene convertito nel congedo straordinario qui previsto con diritto all'indennità anzidetta e non sarà computato né indennizzato a titolo di congedo parentale;

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

- ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;
- ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps è riconosciuta un'indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto;
- il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori per il totale complessivo di 15 giorni, ma viene subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non risulti che uno dei genitori sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore sia disoccupato o non lavoratore;
- il limite di età di 12 anni del bambino non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ex articolo 4, comma 1, L. 104/1992) iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, viene concesso il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione delle scuole o servizi educativi per l'infanzia, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'Inps, che provvederà anche al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate.

## **Premio ai lavoratori dipendenti**

Ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro viene riconosciuto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in tale mese.

L'incentivo viene riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. A tal fine, i sostituti procederanno al riconoscimento tramite compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

## **Bonus baby-sitter**

In alternativa ai congedi retribuiti innanzi esposti, per i medesimi lavoratori beneficiari, è normativamente prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Detto bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, D.L. 50/2017.

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Anche in questo caso le modalità operative per accedere al congedo saranno stabilite dall'Inps, che provvederà al monitoraggio delle domande. Ove emerga il superamento del limite di spesa previsto, l'Inps procederà al rigetto delle domande presentate.

## **Aumento permessi per assistenza persone diversamente abili**

Viene previsto un incremento dei permessi previsti per assistenza a familiari disabili (ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992). Gli ordinari 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, previsti ex lege per i casi in esame, vengono incrementati di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 ( 12 giorni complessivi e non 12 giorni per ciascun mese).

## **Sorveglianza sanitaria attiva**

Il periodo trascorso dal lavoratore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (ex articolo 1, comma 2, lettere h) e i), D.L. 6/2020) è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla Legge e non è, inoltre, computabile ai fini del periodo di comporto. Il medico curante redige il certificato di malattia indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare.

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, riconosciuti con disabilità in connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, L. 104/1992), nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio (immunodepressione, esiti da patologie oncologiche, svolgimento di relative terapie salvavita), il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle competenti Autorità sanitarie, fino al 30 aprile 2020, è equiparato al ricovero ospedaliero (articolo 19, comma 1, D.L. 9/2020). Gli oneri che deriverebbero, a carico del datore di lavoro e degli enti previdenziali, connessi con le tutele di cui al presente articolo, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

## **Sospensione procedure di licenziamento**

A decorrere dal 17 marzo 2020 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo è precluso per 60 giorni e nello stesso periodo sono sospese le procedure avviate dopo la data del 23 febbraio 2020.

Per il periodo di 60 giorni decorrenti dal 17 marzo 2020, il datore di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, non può effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

## **Indennità professionisti e lavoratori con contratto di co.co.co.**

Ai liberi professionisti titolari di partita Iva, attiva alla data del 23 febbraio 2020, e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

## **Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago**

Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (ART – COM), che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (a esclusione della gestione separata Inps), è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L'indennità è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa concesso. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e all'eventuale blocco delle concessioni in caso di suo superamento.

## **Terzo settore**

Viene prorogato al 31 ottobre 2020 il termine, originariamente previsto al 30 giugno, per lo svolgimento, con assemblea ordinaria, delle assemblee di adeguamento degli statuti ai precetti obbligatori previsti dal Codice del Terzo settore per Onlus, Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps).

Parimenti, al 31 ottobre 2020 slitta il termine per procedere alle modifiche statutarie delle imprese e cooperative sociali.

Infine, viene prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio da parte di Onlus, Odv e Aps, che per Legge, regolamento o statuto avrebbero dovuto farlo entro il 31 luglio 2020.

## **Sospensione versamento contributi previdenziali e assistenziali per i collaboratori domestici**

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23 febbraio – 31 maggio 2020.

I pagamenti sospesi saranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Viene, inoltre, previsto che i termini di prescrizione previsti dall'articolo 3, comma 9, L. 335/1995, sono sospesi per il periodo 23 febbraio-30 giugno 2020 e riprendono dal 1° luglio. Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante la sospensione, lo stesso è differito alla fine del periodo.

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

## **Disposizioni in materia di smart working e lavoratori disabili**

Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, con connotazione di gravità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working), sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da loro svolta.

Anche ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, da cui derivi una ridotta capacità lavorativa, viene riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (smart working).

## **Fondo centrale di garanzia pmi**

A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, in deroga alle disposizioni del Fondo centrale di garanzia pmi di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, sono previsti alcuni interventi a supporto degli investimenti garantiti delle pmi.

La garanzia, infatti, è concessa a titolo gratuito e l'importo massimo garantito per singola impresa viene elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro.

Nel caso di interventi di garanzia diretta viene prevista una percentuale massima di copertura dell'80% dell'ammontare di ogni operazione di finanziamento, nel limite massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

A tal fine sono stanziati, per il 2020, 1,5 miliardi di euro.

Inoltre, in quanto compatibili, le misure di cui sopra si rendono applicabili anche alle imprese agricole e della pesca e, a tal fine, vengono assegnati a Ismea 80 milioni di euro per il 2020.

## **Estensione c.d. Fondo Gasparrini**

A decorrere dal 17 marzo 2020, per 9 mesi, anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono accedere ai benefici previsti dal c.d. Fondo Gasparrini (articolo 2, commi 475-480, L. 244/2007), consistenti, tra l'altro, nella possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione principale.

A tal fine, è necessaria un'autocertificazione ex articoli 46 e 47, D.P.R. 445/2000, in cui si attesti che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, vi è stato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'Autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Ai fini dell'accesso non è richiesta la presentazione dell'Isee.

## **Sostegno finanziario alle PMI**

Vengono previste, per le PMI come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE, aventi sede in Italia e danneggiate dall'epidemia di COVID-19, e comunicazione con allegata autocertificazione di aver subito la riduzione parziale o totale dell'attività, le seguenti misure di sostegno:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Tali misure sono concesse a condizione che al 17 marzo 2020 le esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

L'ente finanziatore può chiedere telematicamente, con indicazione dell'importo massimo garantito, l'ammissione delle misure di cui sopra, alla garanzia, che ha natura sussidiaria, del Fondo previsto dall'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, senza necessità di valutazione.

A tal fine, la Sezione speciale è dotata di 1.730 milioni di euro e garantisce:

1. per il 33% i maggiori utilizzi, al 30 settembre 2020, rispetto all'importo fruito al 17 marzo 2020, dei prestiti di cui alla lettera a);
2. per il 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza viene prorogata al 30 settembre 2020; e
3. per il 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing in scadenza entro il 30 settembre 2020.

L'escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari nei 18 mesi successivi al termine delle misure di sostegno in relazione a:

- inadempimento totale o parziale delle esposizioni;
- mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati;
- inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing.

## **Supporto alla liquidità delle pmi**

Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti Spa, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, operanti in settori individuati con successivo D.M., e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.

## **Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributi**

Il comma 1 sospende tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (resta fermo quanto già previsto dal D.L. 9/2020 per gli adempimenti connessi alla precompilata).

Il comma 5 stabilisce che i predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Il comma 2 contiene un differimento dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 marzo 2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali e assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all'Iva, ma limitatamente alle imprese e agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore a 2.000.000 di euro (da verificare nel periodo d'imposta 2019).

Il comma 4 stabilisce che il termine per il versamento (dei tributi e contributi di cui al comma 2) è fissato al 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni.

La sospensione dei tributi e contributi di cui al comma 2 si applica a tutte le imprese (a prescindere dal volume di ricavi) e ai professionisti che hanno la sede o il domicilio nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Il termine per il versamento è stabilito al 31 maggio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili senza sanzioni e interessi.

Il comma 7 prevede un "aiuto" finanziario alle imprese e ai professionisti con ricavi o compensi non eccedenti l'importo di 400.000 euro (da verificarsi con riferimento al 2019), stabilendo che tali soggetti possono chiedere al sostituto di non operare le ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973, in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo. È necessario manifestare apposita opzione al sostituto d'imposta, con obbligo di versare tali importi (in autoliquidazione) entro il prossimo 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio (senza sanzioni e interessi).

Restano ferme le particolari disposizioni contenute nel D.M. 24 febbraio 2020 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale nei Comuni di cui all'allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020.

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

## **ATTENZIONE: Avvisi bonari senza sospensione. Rate delle cartelle rinviate a giugno**

### **Avvisi bonari**

Tra le principali dimenticanze ci sono gli avvisi bonari. Anche le norme "residuali" non includono tali provvedimenti. Gli articoli del decreto relativi agli obblighi di versamento non sono di carattere generale, poiché elencano dettagliatamente tributi, contributi e imposte sospesi. L'articolo 62, forse di portata più generale, disciplina gli adempimenti "diversi dai versamenti", con la conseguenza che non può riguardare l'obbligo di pagamento dell'avviso bonario. L'articolo 68 attiene, invece, la sospensione dei termini relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione e pertanto si ritengono esclusi gli avvisi bonari in quanto non sono (ancora) somme iscritte a ruolo. Infine, non possono neanche rientrare nella sospensione dell'articolo 67 il quale in via generale, disciplina tutte le attività degli Uffici (fino a ricomprendere anche quella di liquidazione). Ma la norma non riguarda obblighi del contribuente ed è esclusivamente rivolta all'amministrazione. Ne consegue che l'unica deroga a oggi disciplinata per i citati avvisi bonari riguarda il generale rinvio dal 16 al 20 marzo.

### **Rate cartelle e accertamenti**

Nel decreto è prevista una specifica disposizione per le cartelle di pagamento e per gli accertamenti esecutivi i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso dall'8 marzo al 31 maggio. In particolare, per tali debiti il pagamento può essere eseguito «in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione». Ne consegue così che il contribuente dovrà versare il dovuto entro fine giugno. Tuttavia, la previsione del pagamento in un'unica soluzione desta qualche perplessità. Per cartelle ed accertamenti, infatti, in via ordinaria è possibile dilazionare il debito. È singolare quindi, che un decreto volto proprio ad agevolare i contribuenti in un momento tanto difficile, imponga il pagamento integrale, di fatto derogando una norma già presente nel nostro ordinamento che consentirebbe la dilazione. Sarebbe al limite dell'incredibile che la sospensione del pagamento comporti anche l'automatica "decadenza" delle dilazioni già avviate. Per chi avesse già una rateazione in corso, invece, sia sulla cartella, sia per l'accertamento, sebbene il decreto non disponga espressamente, è verosimile che entro fine giugno si debba versare l'importo totale in un'unica soluzione delle sole rate scadute (e non versate) tra l'8 marzo ed il 31 maggio.

### **Credito d'imposta sanificazione**

Viene riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, con l'obiettivo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate, nel limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Con Decreto Mise, di concerto con il Mef, da adottare entro 30 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Ai fini del presente credito sono stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2020.

### **Credito d'imposta per botteghe e negozi**

Viene riconosciuto per l'anno 2020, agli esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

L'agevolazione non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2, D.P.C.M. 11 marzo 2020.

### **Detrazione per erogazioni liberali in denaro e natura**

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19, è riconosciuto:

- alle persone fisiche ed enti non commerciali una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, nel limite di 30.000 euro;
- ai soggetti titolari di un reddito di impresa, ai sensi di quanto previsto all'articolo 27, L. 133/1999 (c.d. Legge Visco) la deducibilità integrale. Ai fini Irap, le deduzioni si applicano nel periodo di effettuazione delle erogazioni.

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

Per le erogazioni in natura si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, D.M. 28 novembre 2019.

## **Sospensione attività accertative e di riscossione**

Viene prevista la sospensione, per il periodo 8 marzo - 31 maggio 2020, delle seguenti attività:

1. liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
2. termini per la risposta a istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito di richiesta di documentazione integrativa, ex articolo 11, L. 212/2000, articolo 6, D.Lgs. 128/2015 e articolo 2, D.Lgs. 147/2015;
3. termini di cui all'articolo 7, comma 2, D.Lgs. 128/2015, articolo 1-bis, D.L. 50/2017, articoli 31-ter e 31-quater, D.P.R. 600/1973, e termini ex articolo 1, commi 37-43, L. 190/2014.

I termini di cui sopra tornano a decorrere a partire dal 1° giugno 2020.

## **Sospensione riscossione**

Vengono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010.

Tali versamenti saranno eseguiti in unica soluzione entro giugno 2020.

Non è previsto il rimborso di eventuali versamenti già effettuati.

## **Versamenti settore giochi**

Vengono prorogati al 29 maggio 2020 i termini in scadenza al 30 aprile relativi a:

- prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), R.D. 773/1931, e
- canone concessorio.

Le somme possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese. L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

Non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, L. 147/2013.

Infine, sono prorogati di 6 mesi i termini di cui all'articolo 1, comma 727, L. 160/2019 e dagli articoli 24, 25 e 27, D.L. 124/2019.

## **Sospensione procedimenti civili, penali e tributari**

Viene prevista la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari.

Vengono, per lo stesso periodo, sospesi anche i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. In particolare, sono sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Sono, nello specifico, sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2, D.Lgs. 546/1992.

Il comma 3 prevede delle specifiche deroghe a tale sospensione delle udienze e dei termini.

## **Credito d'imposta edicole**

Per il solo anno 2020, viene elevato a 4.000 euro il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con D.P.C.M. 31 maggio 2019.

## **Deroghe per l'approvazione dei bilanci**

In deroga ai termini ordinari previsti dagli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, cod. civ., o da previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e non più 120 giorni.

# SDC SERVIZI AZIENDALI

*Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria*

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie Spa, Sapa, Srl, società cooperative e mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Per le Srl, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, cod. civ., e alle diverse disposizioni statutarie, è possibile prevedere che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

## **Rinvio scadenze adempimenti rifiuti**

Vengono prorogati al 30 giugno 2002 i seguenti termini:

- presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
- presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente ex articolo 15, comma 3, D.Lgs. 188/2008, e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli ex articolo 17, comma 2, lettera c), D.Lgs. 188/2008;
- presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, D.Lgs. 49/2014; e
- versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

**In questo momento particolarmente difficile per tutte le aziende, lo Studio, nell'esprimere la sua vicinanza a ciascuno dei propri Clienti, avrà cura, giornalmente, di trasmettere informative specifiche su ciascuno degli argomenti trattati nella presente Circolare.**

**Riteniamo, tuttavia, di invitare tutta la clientela, in primis, a procedere alla richiesta di "moratoria/sospensione" dei rapporti bancari indicati, nel dettaglio, all'art. 56 del Decreto in questione; per lo scopo, riteniamo che ciascuno dei nostri clienti debba contattare il proprio referente bancario per ottenere le istruzioni del caso, atteso che ogni Istituto di Credito consiglierà un proprio "modello" di richiesta.**

**E' opportuno precisare, tra le altre, che, al di là delle "agevolazioni" previste dal Decreto, ogni Banca potrà valutare – su richiesta – la messa a disposizione di "nuova finanza" (liquidità), soprattutto per le imprese operanti in quei settori più direttamente (e fin da subito) colpiti dai noti eventi.**

**Qualora necessitaste di informazioni a tale riguardo, potrete farlo presente inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [andrea.gioacchini@studio-sdc.it](mailto:andrea.gioacchini@studio-sdc.it).**

Porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI Srl